

REGIONE TOSCANA
AVVISO PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE REGIONALE
DEI SOGGETTI PROFESSIONALI

Premessa

Il presente Avviso, in attuazione dell'articolo 3 della Legge Regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali", definisce la modalità di rinnovo della Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "Commissione".

La Commissione è organo di consultazione della Giunta e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;
- b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
- c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi membri possono essere rinominati senza limite di mandato.

Art. 1) Finalità

1. Il presente Avviso regola la procedura delle designazioni a componente della Commissione da parte dei seguenti soggetti professionali:

- a) le associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute e rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale;
- b) le associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuale, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*) o della legge regionale 31 dicembre 2008, n. 73 (*Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali*) operanti in Toscana;
- c) le associazioni sindacali datoriali per le professioni, firmatarie dei contratti nazionali collettivi di lavoro che operano sul territorio regionale.

Art. 2) Componenti della Commissione

1. Sono componenti della Commissione:

- a) un rappresentante e suo supplente, per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;

b) un rappresentante e suo supplente per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata di cui alla lett. b) art. 1 del presente bando, fino a un massimo di ventisei componenti;

c) tre rappresentanti e loro supplenti per le associazioni sindacali datoriali per le professioni, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3) Procedura per la designazione dei soggetti rappresentativi di una professione ordinistica, di una professione non organizzata in ordini e collegi, di sindacati datoriali

1. Le associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute e rappresentative, a livello regionale, di professioni ordinistiche, tramite il legale rappresentante, inviano al competente Settore regionale Formazione Continua e Professioni una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo lo schema Allegato 1), contenente:

- l'attestazione della rappresentatività di livello nazionale con articolazioni territoriali regionali o della rappresentatività di livello regionale o provinciale, specificando il numero delle province sulle quali è organizzata;
- la tipologia della professione ordinistica;
- il numero degli iscritti operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre 2024.
- il numero delle professioni nel caso di associazioni di secondo grado;

2. Le associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute e rappresentative, a livello regionale, di una professione regolamentata, di cui alla lett. b) art. 1, tramite il legale rappresentante, inviano alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo lo schema Allegato 2), contenente:

- l'attestazione della rappresentatività di livello nazionale del soggetto giuridico con articolazioni territoriali regionali o della rappresentatività di livello regionale/provinciale, specificando il numero delle province sulle quali è organizzata;
- la tipologia della professione non organizzata in ordini e collegi;
- il numero degli iscritti operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre 2024;
- il numero delle professioni rappresentate in caso di associazioni di secondo grado;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 della l.r. 73/2008.

3. Le associazioni sindacali datoriali per le professioni, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, inviano alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo lo schema Allegato 3), contenente:

- l'attestazione della rappresentatività di livello nazionale con articolazioni territoriali regionali o della rappresentatività di livello regionale o provinciale, specificando il numero delle province sulle quali è organizzata;
- la tipologia della/e professione/i ordinistica/che;
- il numero degli iscritti operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre 2024;
- il numero delle professioni rappresentate in caso di confederazioni sindacali.

Art. 4) Designazione dei componenti della Commissione

1. I soggetti professionali di cui all'articolo 1) per la designazione del proprio componente e del suo supplente inviano:

- a) la designazione per la partecipazione alla Commissione secondo lo schema dell'allegato 4). Il legale rappresentante indica un componente titolare e un componente supplente;
- b) una dichiarazione di ciascun designato, secondo lo schema allegato Allegato 5), denominato Mod. B, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente la documentazione per la proposta di nomina di cui all'art. 8 della l.r. 5/2008.

Art. 5) Definizione criteri di Priorità

1. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei membri di cui all'art. 3 comma 6, lettere a), b) e c) della l.r. 73/2008, si procede a selezionarle secondo il seguente ordine di priorità:

- a) maggior numero di professioni, in caso di organismi di secondo grado;
- b) maggior numero di iscritti;
- c) a parità di iscritti hanno priorità le associazioni fondazioni o altra istituzione privata presente in forma organizzata in almeno tre province della Toscana.

Art. 6) Modalità di presentazione delle designazioni

1. I soggetti di cui all'articolo 1), ai fini dell'ammissione alla Commissione, presentano le dichiarazioni di cui agli articoli 3) e 4) del presente bando, redatte secondo gli schemi allegati, al competente Settore regionale Formazione Continua e Professioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, in via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

- a) trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci, registrandosi al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/apaci> e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta";
- b) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di "Regione Toscana" regionetoscana@postacert.toscana.it

2. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale indicata dalla ricevuta di consegna rilasciata dai sistemi telematici.

3. Fino al raggiungimento del numero massimo dei componenti previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 73/2008 e riportato nell'articolo 2 del presente bando, i soggetti interessati potranno sempre presentare, nel rispetto delle modalità indicate dal comma 1 del presente articolo, la dichiarazione per la designazione di propri rappresentanti quali componenti della Commissione.

Art. 7) Istruttoria

La competente struttura regionale in materia di Professioni, procede all'istruttoria delle designazioni inoltrate dai legali rappresentanti dei soggetti giuridici ammessi, sulla base dei requisiti di cui all'art. 3 e dei criteri di priorità dell'art. 5 e trasmette la documentazione necessaria all'ufficio regionale competente in materia di Nomine. Il Presidente della Giunta regionale, con successivo proprio decreto, provvederà alla nomina delle componenti e dei componenti della Commissione, sentiti gli organismi interessati.

Art. 8) Informativa in materia di protezione dei dati personali

1. I dati conferiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'art. 5 del Reg. (UE) 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura.

2. Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto Piazza Duomo 10-50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it.

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Formazione Continua e Professioni) per il tempo previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 73/2008, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore Formazione Continua e Professioni e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

4. Le/gli interessate/ti hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli/le interessati/te, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 9) Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore in materia di Formazione Continua e Professioni, Dott. Roberto Pagni.

Art. 10) Informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso è disponibile sulla banca dati della Regione Toscana (www.regione.toscana.it). Informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Formazione Continua e Professioni della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Piazza dell'Unità Italiana n. 1, 50125 Firenze : Antonio Masi, Tel. 055 4382082 antonio.masi@regione.toscana.it